



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
FOGGIA

# **REGOLAMENTO**

## **UFFICIO LEGALE**

*Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 01/02/2010*  
*Modificato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 23/02/2015*



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
FOGGIA**

### **Art. 1**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia è dotata di un'Avvocatura, con struttura organizzativa autonoma denominata "Ufficio legale", posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale.

Le attribuzioni dell'Ufficio legale hanno ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Ente camerale, in tutte le cause sia attive che passive, nonché dell'attività di consulenza ed assistenza giuridica agli Uffici, agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente stesso.

### **Art. 2**

L'Ufficio legale è dotato di autonomia funzionale rispetto ad ogni altro Organo, Servizio e Ufficio della Camera di Commercio di Foggia. Esso è svincolato da ogni forma di subordinazione gerarchica o di servizio nei confronti di qualsiasi organo, servizio o ufficio della Camera di Commercio.

### **Art. 3**

All'Ufficio Legale è preposto, in qualità di responsabile un dipendente di categoria "D", in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato ed iscritto all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Foggia, ai sensi dell'art.3, comma 4°, lett. b) del R.D.L. n.1578 del 27/11/1933.

Il responsabile dell'Ufficio Legale è tenuto, in qualità di Avvocato della Camera di Commercio di Foggia e nell'espletamento della funzione pubblica connessa alla relativa mansione, ad adempiere il proprio ministero con dignità e decoro, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Professionale Forense. Egli è tenuto all'osservanza dei canoni deontologici approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e dal Consiglio Nazionale Forense, per quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza e quanto altro previsto.

### **Art. 4**

Il Responsabile dell'Ufficio Legale e gli altri professionisti eventualmente assegnati a tale Unità Organizzativa rispondono direttamente ed unicamente al Segretario Generale dell'espletamento del mandato, anche se corrisponde direttamente con i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi dell'Ente camerale per l'acquisizione delle notizie, della documentazione e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
FOGGIA**

### **Art. 5**

La Giunta Camerale o il Segretario Generale possono stabilire - in relazione a casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitano di particolare specializzazione, nonché nei casi di incompatibilità – di associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare in via esclusiva il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro.

L'Ufficio legale dovrà, comunque, seguire l'andamento delle controversie affidate a legali esterni, curando i rapporti con gli stessi.

### **Art. 6**

I singoli Servizi/Uffici camerali sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti e quant'altro si riveli necessario per l'adempimento dei compiti professionali, nei termini necessari alla predisposizione degli atti diretti alla costituzione in giudizio ed alla successiva gestione della controversia. Gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le controversie e le questioni trattate dall'Ufficio legale.

### **Art. 7**

L'Ufficio legale può compiere e ricevere, nell'interesse dell'Ente camerale, tutti gli atti del processo.

In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali, opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

### **Art. 8**

Oltre all'attività giudiziale, l'Ufficio legale svolge attività di consulenza e di assistenza giuridica agli Organi di governo e burocratici dell'Ente camerale.

Su richiesta del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti l'Ufficio legale può essere chiamato, in particolare, a:

- predisporre pareri legali, in risposta a specifici quesiti formulati per iscritto e corredati da esauriente relazione accompagnatoria del Servizio competente;
- predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Servizi interessati, o esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai Servizi;
- redigere contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Servizi interessati;



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
FOGGIA**

- esprimersi in merito all'adozione di comportamenti e/o provvedimenti o collaborare, per la parte strettamente giuridica, nella stesura di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti e posizioni che possano determinare l'insorgere di una lite;
- recuperare, su formale richiesta dei singoli Servizi, che a tale scopo dovranno fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dalla Camera di Commercio, quando ne sia motivatamente esclusa la riscossione coattiva mediante ruolo.

### **Art. 9**

All'Ufficio legale è assegnata procura generale alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale della Camera di Commercio di Foggia, affinché la rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie ordinarie, civili e penali, amministrative e tributarie, nonché dinanzi a collegi arbitrali.

### **Art. 10**

All'Avvocato assegnato all'Ufficio legale, sono riconosciuti i compensi professionali limitatamente ai casi in cui la presenza in giudizio non è assoluta da dipendenti o dirigenti dell'Ente o richiede l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Ordine e solo a seguito di sentenza favorevole con recupero delle spese a carico della controparte.

Essi sono corrisposti come definiti dal giudice nella sentenza e nella misura stabilita in sede di CCDI ed a seguito dell'integrale recupero. I compensi sono computati al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

Si considerano definite in senso favorevole le cause che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente e condannata al pagamento delle spese;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente camerale con spese a carico della controparte;

Nessun compenso è dovuto in caso di soccombenza e di pronunce sfavorevoli per l'Ente e nei casi di pronunce con compensazione delle spese.

Nei casi in cui il mandato sia svolto congiuntamente ad altro legale, anche esterno all'Ente, il compenso spetta al 50%.

### **Art. 11**

In materia di esercizio del diritto di accesso trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel rispetto del segreto professionale previsto dall'Ordinamento forense, al fine di assicurare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
FOGGIA**

l'Ente camerale difeso ed al fine di salvaguardare l'impostazione e lo svolgimento della strategia processuale.

### **Art. 12**

La Camera di Commercio di Foggia assicura all'Ufficio legale la fornitura della strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e delle risorse necessarie all'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità di affari allo stesso affidati.